REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO E IL PASSAGGIO DI CORSO DELLE CARRIERE UNIVERSITARIE PRESSO I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

(emanato con decreto rettorale 12 maggio 2023 n. 229)

INDICE

Articolo 1 *(Natura e finalità del regolamento)*
Articolo 2 *(Norme comuni)*
Articolo 3 *(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea architettura)*
Articolo 4 *(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di studio di urbanistica e pianificazione del territorio)*
Articolo 5 *(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea di design e arti)*
Articolo 6 *(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea magistrale di architettura, design e arti)*
Articolo 7 *(Procedimento amministrativo)*
Articolo 8 *(Norme comuni per iscrizione di coloro che provengono da atenei stranieri)*
Articolo 9 *(Norme transitorie, finali e abrogative)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità:
a) per il trasferimento di coloro che provengono da corsi di studio presso altre università italiane che intendano proseguire la carriera in uno dei corsi di laurea attivati, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, presso i corsi di studio dell'Università Iuav di Venezia, di seguito Università Iuav;
b) per l'accesso di coloro che provengono da università estere che intendano iscriversi a uno dei corsi di laurea attivati, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, presso i corsi di studio dell'Università Iuav;
c) per il passaggio tra i corsi di laurea o tra i corsi di laurea magistrale dell'Università Iuav.

Articolo 2

(Norme comuni)

1. I posti disponibili per trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri presso i corsi di laurea sono determinati con decreto del rettore, sentiti il direttore del dipartimento e il direttore della sezione di coordinamento della didattica, entro il 31 maggio di ciascun anno accademico, tenuto conto del numero programmato per gli accessi nel precedente anno accademico, ai sensi della legge 2 agosto 1999 n. 264, e del numero di iscritti regolari ai corsi di laurea alla data 30 aprile.
2. Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri sono concessi secondo le indicazioni stabilite nei successivi articoli in riferimento alle diverse classi di laurea o laurea magistrale e nel relativo bando pubblicato annualmente, e possono prevedere il riconoscimento in crediti formativi universitari della precedente carriera.
3. Coloro che presentano domanda devono essere in possesso dei requisiti curricolari previsti per l'accesso ai diversi corsi di studio.
4. Il numero di crediti formativi universitari riconosciuti in relazione alla precedente carriera determina l'anno di iscrizione. Per i corsi di laurea triennale l'iscrizione al secondo anno è concessa se sono riconosciuti almeno 40 crediti formativi universitari, al terzo anno se sono riconosciuti almeno 80; per i corsi di laurea magistrale l'iscrizione al secondo anno è concesso se sono riconosciuti almeno 40 crediti formativi universitari.
5. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti nel corso di laurea o laurea magistrale di provenienza è determinato, da una o più commissioni nominate dal direttore di dipartimento con proprio provvedimento, nell'ambito delle attività formative del corso di studi presso il quale si chiede il trasferimento.

Articolo 3

(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea architettura)

1. È ammessa l'iscrizione al primo anno di corso presso i corsi di laurea afferenti alla classe L-17 di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea presso altro ateneo, o altro corso dello stesso ateneo che, previo superamento della prova di ammissione, risultino in posizione utile in graduatoria.
2. È ammessa l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo presso i corsi di laurea afferenti alla classe L-17, senza sostenimento della prova di ammissione, di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea presso altro ateneo, o altro corso dello stesso ateneo, che hanno superato il test nazionale di accesso alla classe L-17 e ottengano il riconoscimento di almeno 40 crediti formative universitari.
3. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il richiedente con la media più alta dei voti; in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
4. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 4

(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di studio di urbanistica e pianificazione del territorio)

1. È ammessa l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alle classi L-21 o LM-48 di coloro che sono regolarmente iscritti presso altri atenei a corsi di studio, o altro corso

TORNA ALL'INDICE

dello stesso ateneo, del medesimo livello, che rispettino i requisiti curricolari previsti dai relativi bandi per l'accesso, pubblicati annualmente.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti nel corso di laurea o laurea magistrale di provenienza è determinato, da una o più commissioni nominate dal direttore di dipartimento con proprio provvedimento, nell'ambito delle attività formative del corso di studi presso il quale si chiede il trasferimento.
3. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il richiedente con la media più alta dei voti, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
4. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 5
(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea di design e arti)
1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea afferenti alla classe L-4 di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea presso altro ateneo, o altro corso dello stesso ateneo, che, previo superamento della prova di ammissione, risultino in posizione utile in graduatoria.
2. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il richiedente con la media più alta dei voti, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
3. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 6
(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea magistrale di architettura, design e arti)
1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea magistrale afferenti alle classi LM-4, LM-12 e LM-65 di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale presso altro ateneo, o altro corso magistrale dello stesso ateneo, che risultino in posizione utile in graduatoria come previsto dai bandi per l'accesso pubblicati annualmente.
2. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il richiedente con la media più alta dei voti, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
3. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 7
(Procedimento amministrativo)
1. La richiesta di ingresso per trasferimento, passaggio di corso o accesso da atenei esteri e la documentazione da allegare devono essere inoltrate all'area didattica e servizi agli studenti, utilizzando la procedura online con le modalità e entro il termine di scadenza previsto dal relativo bando annuale.
2. L'area didattica e servizi agli studenti provvede all'istruttoria delle istanze pervenute, al supporto amministrativo dei lavori delle commissioni per la valutazione e alla trasmissione degli esiti al richiedente e al direttore di dipartimento.
3. Il direttore di dipartimento provvede, sulla base del riconoscimento dei crediti, a determinare con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi all'iscrizione con il relativo anno di corso.
4. Al completamento della procedura online di pre-immatricolazione il richiedente è tenuto a inserire l'autodichiarazione aggiuntiva relativa all'eventuale iscrizione ad altri corsi di studio dello stesso o altro ateneo, anche estero, e il possesso dei relativi requisiti per l'eventuale contemporanea iscrizione.
5. L'area didattica e servizi agli studenti, sulla base dei decreti di cui al precedente comma, provvede all'iscrizione e all'aggiornamento delle relative carriere.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 8

(Norme comuni per iscrizione di coloro che provengono da atenei stranieri)

1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università Iuav di coloro che sono iscritti a un corso di laurea di I o II secondo ciclo presso università straniere, entro i posti disponibili, come determinati ai sensi del precedente articolo 2 comma 1.
2. Ai fini dell'accoglimento delle domande le commissioni di cui ai precedenti articoli valutano la congruenza tra la carriera universitaria già svolta dai richiedenti e l'ordinamento didattico del corso di laurea o laurea magistrale per il quale è richiesto il trasferimento.
3. I richiedenti extracomunitari sono tenuti al rispetto delle scadenze previste dalla Circolare ministeriale che definisce annualmente le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali" e dei requisiti curricolari previsti dai bandi di accesso.

Articolo 9

(Norme transitorie, finali e abrogative)

1. Non sono consentiti trasferimenti presso i corsi di studio di cui agli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne che regolano la materia oggetto del presente regolamento.